

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Registro cronologico area tecnica lavori pubblici e urbanistica n.80
del 03-08-020

Registro generale n. 432

Oggetto: ASSEGNAZIONE AREA CIMITERO MONTEREALE MADONNA IN
PANTANIS SIG. LAGLIA GABRIELE.

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 17.02.2014, esecutiva, sono state rideterminate le tariffe per la concessione dei siti cimiteriali così come appresso:

- per la costruzione di tombe a terra euro 323,00/mq.;
- per la costruzione di cappelle e/o loculi euro 466,00/mq.;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30/11/1998 è stato approvato il regolamento di polizia mortuaria integrato con atto di Consiglio Comunale n. 6 del 27/02/2004;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 07.12.2006 è stato integrato il regolamento comunale;

- con deliberazione n. 1 del 15.01.2007 il Consiglio Comunale ha apportato delle modifiche e delle integrazioni all'art. 6 comma 3 del regolamento di polizia mortuaria;

VISTA la richiesta presentata dal Sig. Laglia Gabriele, nato a L'Aquila il 28.02.1966 residente a Roma in Via Daniele Manin n. 58/a C.F.: LGLGRL66B28A345B intesa ad ottenere la concessione di un'area di mq. 20 per la costruzione di una cappella nel Cimitero di Montereale Madonna in Pantanis prot. 2036 del 23.03.2019;

VISTO il vigente Regolamento di polizia Mortuaria;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53/1998 e successive;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16/2014;

VISTO il T.U. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

di addivenire alla concessione di quanto in premessa alle seguenti norme e condizioni:

1) Il Comune di Montereale concede per 99 anni al Sig. Laglia Gabriele nato a L'Aquila il 28.02.1966 residente a Roma in Via Daniele Manin n. 58/a C.F.: LGLGRL66B28A345B, che accetta, un'area di mq. 20 per la costruzione di una Cappella nel Cimitero di Montereale Madonna in Pantanis ai sensi del vigente regolamento comunale:

2) il corrispettivo di euro 9.320,00 a norme delle tariffe in vigore, verrà versato dal concessionario alla tesoreria Comunale;

3) la concessione è sottoposta alle condizioni e modalità risultanti dalle leggi, dai regolamenti e da tutte le altre disposizioni che potranno in proposito essere emanati in seguito dal Comune;

4) la concessione non dà diritto di proprietà ma soltanto quello di uso riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione (D.P.R. 10.09.1990 n. 285);

5) il Concessionario è obbligato a presentare il progetto per la costruzione dell'opera entro sei mesi dalla data del contratto di concessione, pena la decadenza;

6) la costruzione della cappella dovrà essere eseguita in conformità del progetto allegato al permesso a costruire che verrà rilasciato per la costruzione dell'edicola funeraria. Qualora l'opera non venga realizzata nei termini fissati nel permesso a costruire, decade ogni diritto sull'area che tornerà nella libera disposizione del Comune, senza rimborso alcuno al concessionario;

7) il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla presente concessione, salvo i casi di decadenza, quando l'area non sia utilizzata, in tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma pari all'80% della tariffa in vigore al momento della concessione. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli e condizioni alcune.

8) Intorno alla cappella dovrà essere costruito un basolato in pietra naturale o artificiale o in calcestruzzo per una larghezza di cm. 50 o 30, raccordato ed alla stessa quota di quelli delle cappelle vicine.

9) il Concessionario o i suoi eredi hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella, nonché di eseguire le opere che l'Amministrazione riterrà utili e indispensabili. In caso di inadempienza il Comune avrà il diritto di provvedere e di procedere a termine di legge;

10) Al termine della costruzione della cappella il Concessionario dovrà richiedere l'accertamento dell'idoneità dal lato tecnico sanitario, in caso contrario nessuna salma potrà essere tumulata nella cappella.

11) La concessione del diritto d'uso è fatta per la durata di 99 anni (novantanove) decorrenti dalla data di concessione ai sensi dell'art. 99 comma 1 del D.P.R. 285/90;

12) Gli aventi diritto dovranno, allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di legge e regolamento comunale, domandarne la riconferma, che verrà accordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa vigente all'atto della richiesta. In mancanza di tale domanda l'area cadrà nella libera disposizione del Comune.

13) L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per distruzione in tutto o in parte della cappella familiare, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

14) il diritto di concessione sarà soggetto a decadenza se non verrà rispettata anche una sola della condizione di cui ai punti in precedenza senza che il concessionario o i suoi eredi abbiano diritto a rimborso di alcun genere.

gam

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
geom.Carlo Bolino

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	Esercizio
Data, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi</p> Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li